

per norma dei detentori di vini, la cui quantità è circoscritta a proporzioni modeste, i prezzi correnti dai dati attinti ad ottima fonte, sarebbero i seguenti:

Sulla piazza d'Acqui da 30 a 34 lire l'ettolitro, Moirano da 32 a 35, Alice 26-29 — Strevi 30-35 — Rivalta 24-28 — Cremolino 32-35 — Montaldo 26-29 — Morsasco 28-32 — Trisobbio 26-29 — Roccagrimalda 32-36 — Molare ed Ovada idem — Grognardo 30-33 — Ricaldone 28-30 — Castelletto Molina 30-32 — Mombaruzzo 26-30 — Fontanile idem — Nizza 29-33 — Castelrochero 28-32.

Ciò posto, non si deve tacere del danno diretto ed indiretto da cui si fu colpiti, in parte dal rallentamento nelle compere, ed in parte dalla chiusura di qualche stabilimento vinifero.

Per esempio quello grandioso di Ricaldone, del solerte e perspicace Cav. Lavagnino diminuì in misura ragguardevole la sua esportazione per la Repubblica Argentina in seguito al favoloso deprezzamento della carta ed ai fallimenti.

La Casa Fratelli Beccaro, diretta con criteri di savia ed operosa intelligenza dal Cav. Giovanni e figlio Pietro, per le serie delusioni patite nei fidi accordati su piazze estere ed interne, lasciò i vini mercantili, rivolgendo le sue cure alla confezione dei fini, ed alla costruzione della pigiatrice-sgranatrice, e rivestimento delle Damigiane, per cui nella esposizione Italo-Americana conseguì la più alta delle onorificenze, la medaglia d'oro.

La Ditta Menotti, che nella fabbricazione e commercio dei vini mercantili era tra le prime della provincia, colpita da una grave sventura, calò le ancore, ed ammainò le vele; ma i fratelli Matteo e Fedele lavorano alacremente e con cognizioni non comuni sul terreno pratico e scientifico per rialzarne le sorti essendovi già, mercé la loro intelligenza ed attività quasi completamente riusciti.

E' vero che in città non mancano altri stabilimenti d'importanza, ma intanto non si può contestare, che per quanto riguarda i prenotati, il danno è gravissimo.

Intanto quello che raccomandiamo ai detentori di vini si è, che potendolo, non abbiano troppa fretta di vendere, poichè, tenuto conto della loro squisita bontà, del trattato doganale conchiuso colla Germania, e di quello coll'Austria Ungheria, che andrà in vigore il giorno 15 del corrente mese, per la ricerca e sfogo dei vini italiani, il prezzo avrà un sensibile aumento.

Nuova Legge sui Conciliatori

Una legge che recherà un beneficio sicuro al piccolo commercio, ed altrettanta molestia ai cattivi pagatori, è quella sui conciliatori che venne approvata dal Parlamento il 16 Giugno del corrente anno, ed andrà in vigore il 1° Gennaio prossimo. Con questa legge l'esazione dei piccoli crediti, fino alla concorrenza di 100 lire, si potrà ottenere con poca spesa, mentre prima

per piccole somme era maggiore convenienza pel creditore l'abbandonare il credito e rimettersi alla buona grazia del debitore anche se solvibile.

Ora invece si avrà modo di riscuotere il proprio avere mercé questa provvida legge, che se nel suo insieme proverà di essere pratica, sarà pure un gran passo verso una nuova soppressione di Preture.

Nell'interesse generale citiamo alcuni articoli più importanti della nuova Legge.

Art. 10. Sono di competenza dei conciliatori:

1° tutte le azioni personali e civili e commerciali relative ai beni mobili, il valore delle quali non ecceda le lire cento;

2° le azioni relative alle locazioni di beni immobili, nel limite di lire cento, e quella di sfratto se la pigione od il fitto per la rimanente durata della locazione non ecceda il detto valore;

3° le azioni per guasti e danni dati ai fondi urbani o rustici; alle siepi, chiudende, alle piante ed ai frutti, purchè non implicino questioni di proprietà o di possesso, e la domanda di rifacimento non ecceda le lire cento.

Art. 12. Quando l'oggetto della conciliazione non ecceda il valore di lire cento, i verbali di conciliazione sono esecutivi contro le parti.

Se l'oggetto della conciliazione ecceda il valore di lire cento, od il valore sia indeterminato, l'atto di conciliazione ha soltanto la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

Art. 16. Le sentenze dei conciliatori pronunciate nei giudizi in contraddittorio e le contumaciali non opponibili sopra domanda il cui valore non ecceda le cinquanta lire, sono esecutive due giorni dopo la loro notificazione, salvo il disposto dell'art. 459 del codice di procedura civile.

Art. 17. Le sentenze dei conciliatori relative a controversie che eccedano le lire cinquanta, sono appellabili innanzi al pretore del mandamento nel termine di dieci giorni dalla loro notificazione.....

L'EMIGRAZIONE IN AMERICA

L'emigrazione europea viene di continuo osteggiata dall'unione Nord Americana, all'oggetto di impedire l'accesso negli Stati Uniti a gente priva di mezzi, e la quale, pur di non morire di fame, lavora in America a qualunque più vile condizione.

Così spiegasi la proposta che sta per sottoporre al senato di Washington il Presidente della Commissione per la emigrazione, onor. Candler, e secondo la quale nessun emigrato si ammetterebbe più nell'Unione se non possedesse per lo meno cento dollari, e più se accompagnato dalla sua famiglia, e non fosse capace di leggere e scrivere la propria lingua.

Dinnanzi ad un pubblicista, l'onorevole Candler si è pronunziato anzi favorevole all'assoluto divieto della emigrazione, per cinque anni consecutivi; e ciò al fine di mantenere all'at-

tuale altezza il prezzo della mano d'opera.

In conferma di ciò e ad esempio degli ostacoli e delle difficoltà che già si frappongono dal governo degli Stati Uniti all'emigrazione europea, si ha da Londra che tutti gli emigrati per l'America che si imbarcano nei porti inglesi debbono d'ora innanzi dichiarare con giuramento che essi si recano nel nuovo mondo per visitare un parente prossimo, ossia il padre o la madre, ovvero un fratello od una sorella.

Tali ordini venuti da Washington hanno già avuto un principio di esecuzione.

RIFORME ELETTORALI

LO SCRUTINIO DI LISTA NELLE CITTA

I deputati Sineo e Pasquali hanno presentato alla Camera un progetto di legge per il ristabilimento dello scrutinio di lista nelle grandi città. Il progetto è preceduto dalla seguente relazione:

« I Comizi elettorali del 9 e del 13 novembre 1892 hanno posto in rilievo non pochi inconvenienti del nuovo sistema elettorale.

Così l'applicazione e l'interpretazione dell'art. 64 della legge furono occasione di reclami e forse di lesione del diritto elettorale di parecchi cittadini.

La facoltà lasciata agli elettori di reclamare contro le avvenute proclamazioni nei trenta giorni successivi ed il diritto incontestato della Camera di convalidare prima dei trenta giorni sono due condizioni giuridiche poco conciliabili fra loro, per quanto dalla legge autorizzate e costituenti la seconda un'assoluta necessità.

Ma questi ed altri inconvenienti, per essere riparati, debbono essere preceduti da studi e da esame di casi pratici, sicché non è possibile fin d'ora provvedere.

Ma l'inconveniente della divisione delle città popolate del Regno in diversi Collegi fu ed è tale che si può tosto ripararvi: senza uopo di attendere un tempo lontano, per quanto non si debba la nuova norma applicare che nelle venture elezioni generali della XIX Legislatura.

I sottoscritti quindi, mentre si augurano che i componenti la Giunta delle elezioni segnalino le modificazioni da arrecarsi alla legge elettorale, che dal loro ufficio e dai loro studi saranno ad essi indicate più opportune, propongono intanto il seguente schema di legge:

Art. 1. — L'articolo 2 della legge 5 maggio 1891 è abrogato.

Art. 2. — Il numero dei deputati politici da eleggersi nel Regno è di 508.

Art. 3. — La tabella dei Collegi elettorali sarà modificata in modo che le città, le quali ora eleggono più di un deputato, costituiscano un collegio solo ristretto al relativo territorio, procedendosi in esse alla elezione dei deputati assegnati con il sistema dello scrutinio di lista.

Art. 4. — Una Commissione, presieduta dal ministro dell'interno e costituita di tre senatori e cinque deputati da eleggersi dalle rispettive Assemblee, formerà la nuova tabella, che verrà promulgata per decreto reale.

Art. 5. — Il nuovo riparto dei Collegi andrà in applicazione colla XIX Legislatura.

Corte d'Assisie di Alessandria

Processo Spertino-Bocchino

Nel mattino del 24 maggio ultimo scorso, nel cortile dell'Osteria esercita da Giovanni Spertino in Regione Ponte Verde di Nizza Monferrato, veniva trovato Guido Spertino di S. Marzano disteso su poca paglia, privo di sensi e con tracce di numerose lesioni. Raccolto da parenti e ricoverato nell'Ospedale di Nizza Monferrato ivi moriva il giorno susseguente senza che mai durante il trascorso periodo di tempo avesse ricuperato i sensi.

Le giudiziali perizie mediche accertarono che il Guido Spertino aveva riportato una ferita al parietale destro con frattura dell'osso corrispondente, tre contusioni alla fronte ed altre ad entrambe le clavicole ed al muscolo sternomastoideo, nonchè due escoriazioni all'avambraccio sinistro; ritenevano che la ferita, di sua natura mortale, fosse stata causata da arma da taglio ed anche da un asta o sbarra di ferro rettangolare e giudicavano che la morte unicamente ed immediatamente dovesse attribuirsi a compressione del cervello prodotta dalla lesione al capo.

Diverse circostanze concomitanti il ferimento determinarono l'autorità ad esperire le pratiche giudiziarie in confronto di Giovanni Spertino, il quale asserì che il Guido Spertino, trattentosi il 23 Maggio nella sua osteria sino a tarda ora, sconsigliatamente ubbriacatosi, era caduto battendo il capo sugli spigoli di una cassa, malamente ferendosi, e che esso, assistito dal proprio garzone Bocchino, lo aveva tratto all'aria aperta abbandonandolo nella credenza non fossero le ferite di grave entità.

Però, il fatto di avere riscontrato nell'osteria tracce di sangue sebbene si fosse proceduto ad una lavatura ed a spargimento di sabbia, ed altre circostanze, facevano nascere il dubbio si trattasse di un delitto commesso dal Giovanni Spertino e dal Bocchino, ed arrestateli, si praticava una perquisizione che dava luogo al sequestro d'un sacchetto lordo di sangue nella camera cubicolare dello Spertino e di una camicia pure macchiata di sangue in quella del Bocchino.

Si fu in seguito a queste risultanze che lo Spertino Giovanni coi RR. Carabinieri e col Giudice Istruttore finì coll'ammettere come nel pomeriggio del 23 Maggio il Guido Spertino, giocando con lui e con altri alle Bocchie, e quindi con lui solo continuando il giuoco, perdesse l'egregia somma di L. 240: come cessato il giuoco e fattesi circa le undici ore egli insistesse per